

LEGGE REGIONALE

Attuazione dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Personale
delle biblioteche degli Enti locali

LEGGE REGIONALE

"Attuazione dell'art. 47 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 - Personale delle biblioteche degli Enti locali".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 2, 3, 8, 11 della L.R. n. 22 del 17 aprile 1979 e per garantire il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari, gli Enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale, compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, assicurano alle biblioteche ed ai sistemi bibliotecari personale tecnico, esecutivo e ausiliario di ruolo nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

I regolamenti organici degli Enti locali devono prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche in modo da comprendere di norma i bibliotecari e assistenti di biblioteca.

Art. 2

Per la partecipazione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca deve essere richiesto rispettivamente il diploma di laurea e di scuola secondaria superiore. I concorsi, che l'Ente locale dovrà bandire comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno per esami e titoli, dovranno comprendere prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e di paleografia e archivistica.

Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte al pubblico o presso i sistemi bibliotecari di cui alla legge n. 22 del 17 aprile 1979, del servizio prestato anche per incarico provvisorio presso gli uffici e servizi di cui al II comma dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché della frequenza con profitto a corsi organizzati o riconosciuti dalla Regione o da altri Enti pubblici o da Enti specializzati per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche, in relazione alla durata e al programma dei corsi stessi.

Della commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari e assistenti di biblioteca devono far parte uno o più esperti in biblioteconomia e bibliografia operanti nel settore.

Per il personale tecnico delle biblioteche deve essere previsto lo obbligo di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale.

Art. 3

Gli Enti locali, al fine di garantire la continuità del servizio bibliotecario, in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 7, possono prevedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in via transitoria e per una sola volta, concorsi interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti presso le biblioteche, riservati sia al personale che, in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, I comma, svolge, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti in ruolo, sia al personale che, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto dall'art. 2, I comma, svolge, da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti in ruolo.

Gli Enti locali, per la copertura dei posti ancora vacanti dopo lo espletamento dei concorsi previsti dal precedente comma, possono altresì bandire per una sola volta, concorsi riservati al personale che ha prestato servizio continuativamente, presso gli uffici e servizi di cui all'art. 47, II comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per almeno i quattro anni scolastici immediatamente precedenti alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979 ed ai sensi del II comma dell'art. 47 del D. P.R. 24 luglio 1977, n. 616, provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, al trasferimento ai Comuni del personale e dei beni delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, centri bibliotecari di educazione permanente, servizio nazionale di lettura.

Art. 5

Il patrimonio e i beni delle biblioteche popolari, dei Centri di lettura e centri sociali di educazione permanente e del servizio nazionale di lettura è trasferito ai Comuni in cui hanno sede.

Tale patrimonio viene utilizzato dalla biblioteca dell'Ente locale o del sistema bibliotecario cui il Comune aderisce.

In mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l'Ente locale è tenuto ad utilizzare tali servizi per assicurare un servizio di pubblica lettura secondo le finalità e le disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 17 aprile 1979, n. 22.

Art. 6

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori didattici e le altre autorità scolastiche, nonchè gli altri enti e uffici che hanno in consegna i beni in dotazione dei centri di lettura, dei centri sociali di educazione permanente e degli altri servizi

e uffici di cui al secondo comma dell'art. 47 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, compilano l'inventario distinto per categoria dei beni ad essi affidati e trasferiti ai Comuni.

Le operazioni di consegna devono risultare da apposito verbale, copia del quale è trasmessa ai competenti Provveditorati agli Studi e al Ministero per i Beni Culturali secondo che si tratti di beni già appartenenti al Ministero della Pubblica Istruzione o al Ministero dei Beni Culturali.

Art. 7

Il personale delle biblioteche aderenti al soppresso servizio nazionale di lettura, delle biblioteche popolari, dei centri di lettura, dei centri dei servizi di educazione permanente, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in servizio alla data del 31 dicembre 1977, che abbia svolto mansioni in modo continuativo per almeno un anno prima di tale data, è trasferito ai Comuni sede del Centro dei servizi stessi, che provvederanno ad integrarli nelle strutture previste dagli artt. 3 e 5 della legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979, previa prova di concorso.

La prova di concorso attestante idoneità consisterà;

- a) in una prova scritta di cultura generale;
- b) in un accertamento pratico a carattere professionale in materia di catalogazione e schedatura;
- c) in un colloquio su temi di cultura generale e nozioni in materia di bibliografia, biblioteconomia nonché sull'organizzazione delle biblioteche statali o di Enti locali e di interesse locale.

L'inquadramento del suddetto personale in servizio alla data del 31 dicembre 1977 verrà effettuato secondo i contratti nazionali dei dipendenti degli Enti locali, vigenti presso il Comune in cui il personale è inquadrato.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente a detto personale continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza salvo quelle concernenti la modificazione della qualifica o della posizione di carriera.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza, assistenza alla C. P.D.E.L. e all' I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinati aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni provvedono sino alla scadenza dei rapporti in corso.

Art. 8

La Regione Puglia, in sede di prima applicazione della presente legge, terrà conto nella erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979, delle necessità finanziarie dei Comuni destinatari del personale di cui all'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente agli esercizi 1978 e 1979.

A partire dall'1 gennaio 1980, i Comuni dovranno prevedere, nella parte corrente dei propri bilanci di previsione, gli oneri relativi al personale indicato al comma precedente anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 4 della legge 21.12.1978, n. 843.

Il personale trasferito, ai sensi della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici degli enti locali, con effetto giuridico dall'1 gennaio 1978 ed ai fini economici dall'1 gennaio 1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta dell'11 dicembre 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)